

Bando di gara per l'assegnazione in concessione del

***CENTRO RICREATIVO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA CONCORDIA,
COMUNEMENTE DENOMINATO "BOPO"
(BOCCIODROMO PONTERANICA)***

C.I.G.: ZC109CAF08

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 2 - SCOPO

ARTICOLO 3 - DURATA

ARTICOLO 4 - CANONE

ARTICOLO 5 - IMPEGNI RELATIVI ALLA GESTIONE ED

ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CENTRO /RICREATIVO/SPORTIVO

5.1 - APERTURA AL PUBBLICO E PERSONALE MINIMO

5.2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

5.3 - TARIFFE

5.4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

***5.4.1 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE-SPORTIVE E
DI AGGREGAZIONE***

5.4.2 - GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

5.4.3 - ARREDO

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

***ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
NEL CENTRO -RICREATIVO-SPORTIVO***

ARTICOLO 8 - MODIFICAZIONE DEL CENTRO -RICRATIVO-SPORTIVO

ARTICOLO 9 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI

ARTICOLO 12 - CAUZIONE

ARTICOLO 13 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Disciplinare di gara

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Ponteranica, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affida in concessione, nel rispetto di quanto di seguito specificato, l'impianto e le strutture situate nel Centro Ricreativo Sportivo Comunale di Via Concordia che comprende: un bocciodromo, tre salette annesse, servizi igienici, bar, cucina - dispensa ed aree pertinenti esterne, meglio individuati nella documentazione e nelle planimetrie allegate al Disciplinare di gara, approvato con DG n. 52 del 30.04.2013 e di cui il Concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione.

Per brevità i suddetti impianti e spazi di seguito sono denominati "**Centro -Ricreativo Sportivo**".

ARTICOLO 2 - SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'erogazione dei servizi e nella gestione del Centro Ricreativo-Sportivo per le finalità sportive, sociali, ricreative e culturali.

Il Centro Ricreativo-Sportivo è destinato all'uso pubblico per la promozione e la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e per tali finalità lo stesso viene concesso.

L'erogazione dei servizi e la gestione del Centro Sportivo-Ricreativo non potranno essere effettuati per altro scopo per cui l'affidamento in concessione è disposto, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'affidamento in concessione dell'impianto per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui trattasi avrà la durata di **anni 5 (cinque)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per altri 5 anni.

ARTICOLO 4 - CANONE

La concessione è a titolo oneroso.

Il canone annuo a base d'asta è fissato in **€ 10.000,00 (euro diecimila/00) al lordo dell'iva di legge**.

L'importo verrà maggiorato della percentuale d'aumento offerta in sede di gara in base alla quale il concorrente avrà ottenuto l'aggiudicazione.

Il canone sarà rivisto ogni due anni in base alla variazione dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per il medesimo periodo complessivo utilizzando il dato intercorso nel biennio e riferito a due mesi precedenti a quello di decorrenza della revisione. Il dato farà tuttavia riferimento alla variazione intercorsa nelle 24 mensilità pregresse.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI RELATIVI ALLA GESTIONE ED ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CENTRO –RICREATIVO SPORTIVO

5.1 - APERTURA AL PUBBLICO E PERSONALE MINIMO

Il Centro Ricreativo Sportivo, con funzionamento a regime, dovrà rispettare un'apertura al pubblico tale da garantire un'adeguata erogazione dei servizi. E' d'obbligo l'apertura la domenica e nei giorni festivi. E' facoltativa la chiusura infrasettimanale per non più di mezza giornata. L'orario di apertura dovrà essere definito nel progetto di gestione del servizio ed avrà estensione minima dalle 8,00 alle 23,00.

5.2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto **servizio locale di pubblico interesse** e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatti salvi gli impianti soggetti a ristrutturazione nel periodo previsto per il rifacimento degli stessi, qualora se ne presentasse la necessità.

5.3 - TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi è prevista una tariffa ordinaria in base alle scelte di strategia commerciale attuata dal Concessionario.

Sulla tariffa ordinaria dovrà essere praticata una percentuale di agevolazione a beneficio della locale bocciofila e dei suoi associati.

Tale agevolazione non potrà essere inferiore al 10 % della tariffa ordinaria.

Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe di utilizzo dell'impianto spettano interamente al Concessionario.

5.4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5.4.1 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE – SPORTIVE - DI AGGREGAZIONE

Il Concessionario dovrà:

a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere le attività ricreative, sportive e le iniziative culturali e di aggregazione che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;

b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune;

c) garantire priorità alle manifestazioni organizzate dalla Bocciofila di Ponteranica che hanno la precedenza sulle prenotazioni private o di altre associazioni o istituzioni richiedenti l'uso del Centro Ricreativo Sportivo.

d) garantire la disponibilità del locale identificato in planimetria come “sala riunioni – 014” del Centro Ricreativo Sportivo alla Bocciofila di Ponteranica quale sede per la propria attività;

e) agevolare l'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole del territorio;

5.4.2 – GESTIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Sono a carico del Concessionario:

a) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia del Centro Ricreativo Sportivo, con ciò sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti

fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile;

- b) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e dell'impianto che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme in vigore. Sono da considerarsi spese di manutenzione ordinaria quelle finalizzate a mantenere in efficienza e funzionamento dell'impianto, le strutture, le attrezzature esistenti, compresi gli impianti calore, come meglio specificate nel capitolato di gara.
- c) le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri relativi al funzionamento e consumo delle linee telefoniche, il materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività del Centro Ricreativo Sportivo medesimo e gli oneri per la conduzione degli impianti termici.

Il Concessionario si obbliga inoltre a riservare gratuitamente una saletta, per almeno 6 ore settimanali, per le attività delle associazioni del territorio a vantaggio delle categorie della "fragilità" (anziani, disabili, minori).

5.4.3 – ARREDO

L'arredo del bar e delle sue pertinenze è a carico dell'Amministrazione, fatta esclusione delle tre salette annesse ("sala giochi – 011", "sala multiuso – 013") che dovranno essere arredate ed attrezzate direttamente dal Concessionario in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo delle stesse e all'arredamento della restante parte della struttura.

La struttura dovrà inoltre essere dotata di tutte le attrezzature necessarie per la pulizia e la manutenzione del Centro Ricreativo Sportivo con oneri a carico del Concessionario.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, sia per quanto riguarda il finanziamento che la realizzazione.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CENTRO RICREATIVO SPORTIVO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare il Centro Ricreativo Sportivo in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le deliberazioni comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del Centro Ricreativo Sportivo in oggetto.

In particolare, coerentemente con l'art. 2 del capitolato di gara, il Concessionario si impegna a non installare VLT o altre attrezzature per il "gioco d'azzardo virtuale", la cui fruizione è ritenuta apertamente in contrasto con le finalità sportive / sociali / culturali del Centro.

Nelle strutture date in concessione è fatto formale divieto di ospitare manifestazioni, incontri, riunioni, assemblee organizzate direttamente o che vedano tra i promotori partiti politici o liste civiche.

ARTICOLO 8 - MODIFICAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO SPORTIVO

Ogni modifica o innovazione all'immobile, alle strutture o alle attrezzature dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed eseguite secondo le prescrizioni dalla stessa impartite.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di agibilità ed omologazione del Centro Ricreativo Sportivo, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ARTICOLO 9 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario, per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, deve essere regolarmente iscritto nel R.E.C. ed essere in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per l'ottenimento del rilascio a suo nome dell'inerente titolo autorizzatorio.

La gestione dell'attività di somministrazione effettuata nel bar dovrà essere svolta nell'osservanza di ogni norma di legge e di regolamento vigenti, in particolare per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura e dei prezzi di vendita che non devono essere superiori alla media di quelli praticati da consimili esercizi nel Comune.

Il bar deve essere sempre fornito di quanto necessario per un ottimale servizio in relazione all'importanza del Centro Ricreativo Sportivo. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali.

ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno del Centro -Ricreativo Sportivo oggetto della concessione, ad eccezione degli spazi adibiti a campo gioco, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Il Concessionario effettuerà la pubblicità richiesta riscuotendo il relativo canone di locazione dallo stesso fissato.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto di concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa per una copertura minima pari ad un massimale di **€ 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00)**.

Il Concessionario si impegna altresì a stipulare polizza per furto, incendio, e danneggiamento o rottura come precisata al punto 5.4.2, nonché per la garanzia degli immobili e degli impianti, ad integrazione delle eventuali polizze assicurative stipulate dall'Amministrazione Comunale, nella misura massimale di **€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario presterà cauzione per complessivi € **5.000,00 (euro cinquemila/00)** mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituti di credito autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge n. 1 del 3/1/1978, con escussione immediata su semplice richiesta scritta con lettera raccomandata dell'Amministrazione comunale entro il termine di 15(quindici giorni). L'istituto garante dovrà mantenere la validità della fidejussione fino alla restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria del Comune.

ARTICOLO 13 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Fatte salve le prestazioni saltuarie ed occasionali e le collaborazioni di personale volontario, per quanto concerne il personale dipendente, nell'esecuzione della prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nel capitolato speciale d'appalto ai seguenti articoli il Comune di Ponteranica dichiarerà la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni anche tramite escussione della garanzia fideiussoria:

- **art. 4**, relativo al versamento del canone annuo;
- **art. 5.4.1**, relativo alla sospensione dell'attività, al di fuori dei periodi di chiusura predeterminati, non giustificata da gravi e oggettivi motivi, per un periodo superiore a 5 giornate anche non consecutive nell'anno;
- **art. 5.4.2**, relativo rispettivamente alle spese per il personale addetto; alle spese per consumi delle utenze, per materiale vario e per l'intestazione dei contratti a nome del Concessionario; alle spese di manutenzione ordinaria, al piano di manutenzione ordinaria;
- **art. 7**, relativo alle modalità di gestione del Centro;
- **art. 11**, relativo alla stipula a carico del Concessionario di idonee polizze assicurative,
- **art. 12**, relativo all'obbligo di prestare cauzione,
- **art. 13**, relativo all'obbligo di applicazione del contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dal Concessionario, fatte salve le prestazioni rese volontariamente ed occasionalmente da collaboratori.

Oltre che per la scadenza naturale, la concessione può altresì cessare per le seguenti cause:

a) la revoca che potrà essere pronunciata dal Comune, oltre che nei casi previsti dalla legge, per sopravvenuti motivi di interesse o di ordine pubblico;

b) la decadenza che potrà essere dichiarata per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata stipulato il contratto;

Il Comune dichiarerà decaduta la concessione del Centro Ricreativo Sportivo anche nel caso di inosservanza delle condizioni previste nelle specifiche materie dalle normative vigenti e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- a)** Il rapporto fra il Comune di Ponteranica e il Concessionario si configura come atto di concessione di pubblico servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge n. 19 del 27/1/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale e alle norme della legge n. 392 del 27/7/1978 sulle locazioni;
- b)** il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di pubbliche concessioni;
- c)** per quanto non regolamentato dal presente atto, si rinvia alla disciplina del capitolato speciale d'appalto ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;
- d)** il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dal contratto;
- e)** le spese inerenti il contratto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.
- f)** a titolo di piena ed incondizionata accettazione il capitolato d'appalto (di cui il presente bando è sintesi) deve, a pena di esclusione dalla gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta e allegato ai documenti di gara.

Il presente bando, sarà integralmente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito del Comune di Ponteranica (www.comune.ponteranica.bg.it) per la durata di giorni 14.

L'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Servizi Sociali con sede amministrativa presso il Comune di Ponteranica, Via Libertà n. 12 – 24010 Ponteranica.

Il funzionario responsabile del procedimento: dott. Ferruccio Micheli.

Gli interessati possono ottenere informazioni ed ogni ulteriore documentazione presso l'Ufficio Servizi Sociali - Comune di Ponteranica- via Libertà 12- tel. n. 035-571026 fax n.035.573575, referente dott. Ferruccio Micheli, e-mail f.micheli@comune.ponteranica.bg.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ferruccio Micheli